

## **ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Alba nella sede di \_\_\_\_\_

TRA

- **I comuni** di Alba, Albaretto della Torre, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barbaresco, Barolo, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole, Cerretto Langhe, Cherasco, Cissone, Corneliano, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Saliceto, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somariva del Bosco, Somariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, rappresentati dai \_\_\_\_\_
- **L'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero**, rappresentato dal Presidente Dott. Luigi Barbero.
- La **Regione Piemonte**, rappresentata da \_\_\_\_\_
- Le **Associazioni di Categoria**: \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_

### **Premesso**

- che ai sensi del D.Lgs 23/2011 in materia di Federalismo Fiscale Municipale, viene data la facoltà ai comuni turistici di introdurre l'imposta di soggiorno;
- che ai sensi della L.R. 75/96 e ss.mm.ii., l'attività di informazione, accoglienza e promozione turistica, e relativi ambiti di competenza, è affidata alle Agenzie Turistiche Locali;
- che in sede di concertazione tra gli attori pubblici e privati della filiera turistica è emersa la necessità di definire criteri condivisi per individuare i comuni turistici;
- che è emerso inoltre il bisogno di applicare l'imposta di soggiorno in modo omogeneo sul territorio al fine di evitare turbative di mercato;
- che è condivisa da parte dei sottoscrittori del presente accordo la volontà di sostenere politiche di informazione, accoglienza e promozione turistica a favore di tutto il territorio di Langhe e Roero.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo

### **Art. 2 – Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo di programma ha per oggetto:

- a) l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio di Langhe e Roero;
- b) la definizione delle tabelle e delle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno;
- c) la gestione dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

### **Art. 3- Soggetti partecipanti**

I soggetti partecipanti al presente accordo sono:

- a) i comuni turistici di Langhe e Roero sopracitati;
- b) l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero;
- c) la Regione Piemonte;
- d) le Associazioni di Categoria.

### **Art. 4 – Soggetti attuatori**

I soggetti attuatori del presente accordo di programma sono individuati nei comuni turistici di Langhe e Roero.

### **Art. 5 – Obblighi e impegni delle parti**

**5.1 I comuni turistici di Langhe e Roero** si impegnano a:

- a) applicare dal 01.04.2012 l'imposta di soggiorno;
- b) definire le tariffe e delle esenzioni e delle modalità di riscossione secondo l'Allegato 1;
- c) destinare i proventi nella modalità seguente:
  - 40% al bilancio comunale per attività turistiche;
  - 30% all'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero;
  - 30% alla Regione Piemonte, a fronte dell'impegno da parte della stessa di destinare la quota ai capitoli di spesa di cui agli Artt. 13 e 14 della L.R. 75/96 da impegnare sul territorio di Langhe e Roero.

**5.2 L'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero** si impegna a:

- a) mantenere e potenziare le azioni di informazione, accoglienza e promozione a sostegno dell'offerta turistica del territorio.

5.3 La **Regione Piemonte** si impegna a:

- a) determinare l'elenco dei comuni turistici, considerando tali tutti i comuni sul cui territorio risieda almeno una struttura ricettiva;
- b) destinare le risorse ricavate dall'imposta di soggiorno al territorio di Langhe e Roero erogandole ai sensi degli Artt. 14 e 17 della L.R. 75/96.

5.4 Le **Associazioni di Categoria** si impegnano a:

- a) informare gli associati sulle modalità di applicazione e riscossione dell'imposta;
- b) Sostenere le politiche turistiche e di finanziamento come previsto dal seguente accordo.

## **Art. 6 – Vigilanza**

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito un Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato e composto dai legali rappresentanti degli Enti aderenti all'accordo o da un rappresentante dagli stessi designato.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuiti i compiti di cui all'art. 14 del D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti e informazioni presso i soggetti sottoscrittori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni e accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre agli Enti sottoscrittori sullo stato di attuazione dell'accordo.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso la Regione Piemonte.

## **Art. 7 – Tempi di attuazione**

I soggetti promotori e attuatori si impegnano a rispettare i termini e le scadenze indicate nel presente accordo.

Allo stesso è demandata la realizzazione del programma oggetto del presente accordo, ivi compresa la gestione amministrativo-contabile delle risorse acquisite a tal fine.

Il presente accordo di programma ha, pertanto, validità dal 01.04.2012 al 31.12.2016. In assenza di diverse disposizioni delle parti, si rinnova tacitamente per ogni anno successivo alla predetta data di scadenza.

## **Art. 8 – Modifiche all'accordo di programma**

L'accordo di programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

## **Art. 9 – Vincolatività dell'accordo di programma**

Tutti i partecipanti al presente accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

## **Art. 10 – Controversie**

Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale. Tale Collegio sarà composto da un arbitro nominato dai Comuni turistici del territorio di Langhe e Roero, da un arbitro nominato dall'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e da un arbitro nominato dalla Regione Piemonte.

L'arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli artt. 806 e seg. C.p.c.

## **Art. 11 – Approvazione e pubblicazione**

Il presente accordo è approvato con \_\_\_\_\_ da parte dei soggetti partecipanti.

Le \_\_\_\_\_ di approvazione dell'accordo di programma e l'estratto dell'accordo stesso verranno pubblicati su \_\_\_\_\_

## **Art. 12 – Registrazione e spese**

Il presente accordo di programma verrà registrato soltanto in caso d'uso

Letto, firmato e sottoscritto

Per i Comuni turistici di Langhe e Roero

---

Per l'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero

---

Per La Regione Piemonte

---

Per le Associazioni di Categoria

---

## Allegato\_1

### Imposta di soggiorno

Tipologia di strutture	Tassa / no stagionale
Camping Case e appartamenti Case per ferie Ostelli Rifugi B&B (1 stella) Alberghi (1 stella)	€ 1,00
Affittacamere B&B (2-3-4 stelle) Alberghi (2-3- 3S-4-4L stelle) Agriturismo	€ 2,00
Alberghi (5-5L stelle)	€ 3,00

- 1) No differenza stagionale.
- 2) La tassa si intende per persona per pernottamento.
- 3) Applicabile fino a un massimo di 10 giorni.
- 4) Esenzioni:
  - a) Iscritti all'anagrafe dei residenti del comune
  - b) Minori entro il 10° anno di età
  - c) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
  - d) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - e) Entrambi i genitori accompagnatori di malati
  - f) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno 25 partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.

L'esenzione di cui ai punti c), d), e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

- 5) Riscossione
  - a) I soggetti che pernottano corrispondono l'imposta al gestore della struttura che rilascerà la quietanza.
  - b) Le modalità di riscossione sono discrezionali: via contanti o via circuiti bancari

**6) Versamenti**

Il gestore della struttura è tenuto a comunicare ed effettuare il versamento delle somme riscosse al Comune di competenza entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre:

- a) Gen. – Apr. Versamento entro il 15 maggio
- b) Mag. – Ago. Versamento entro il 15 settembre
- c) Sett. – Dic. Versamento entro il 15 gennaio